

Direzione Acquisti

Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura e installazione di nuovi lettori presso i tornelli dello Stadio Olimpico di Roma, la realizzazione di nuovi accessi, il servizio di manutenzione e conduzione durante gli eventi e la manutenzione della parte meccanica del controllo accessi.

CIG 7725358F15

R.A. 053/18/PA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di attività per l'anno 2018;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Marketing e Sviluppo" di affidare la prestazione in oggetto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle seguenti prestazioni:

Fornitura e installazione di nuovi lettori presso i tornelli dello Stadio Olimpico di Roma, realizzazione di nuovi accessi, servizio di manutenzione e conduzione durante gli eventi e manutenzione della parte meccanica del controllo accessi.

I dettagli della procedura sono i seguenti:

L'appalto riguarda l'affidamento delle seguenti prestazioni:

- a) Sostituzione di n. 91 lettori esistenti, se compatibili con il sistema in essere, con nuovi lettori con capacità di lettura simultanea di biglietti con informazioni digitali, barcode mono e bidimensionali su qualunque tipologia di supporto, tecnologia RFID, NFC e QRCode e dovrà avvenire assicurando la continuità delle attività che si svolgono all'interno dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico.

Se i nuovi lettori non saranno compatibili con il sistema attualmente in essere la sostituzione dei lettori sarà pari alla totalità dei tornelli presenti (112);

- b) Realizzazione di n. 6 accessi, di cui uno destinato agli spettatori disabili, con tornelli a mezza altezza (tripode), utilizzati per l'entrata e l'uscita del pubblico, presso la zona del carrabile della Tribuna Monte Mario.

I 6 nuovi accessi dovranno essere integrati e gestiti attraverso il sistema del controllo accessi centrale, attualmente in uso.

- c) la manutenzione di tutte le apparecchiature hardware (apparati lettori presso i tornelli, server etc.) e software (sistemi, piattaforme, programmi etc.) e il servizio di conduzione e presidio in occasione degli eventi (manifestazioni sportive e non ed altre tipologie di eventi ed attività) in programma allo Stadio Olimpico ed eventualmente, altri eventi su richieste di Coni Servizi, presso il Parco del Foro Italico di Roma;
- d) la manutenzione di tutte le parti meccaniche dei tornelli presso lo Stadio Olimpico (a titolo indicativo e non esaustivo gli alimentatori, giunti meccanici, pistoni, rotore le registrazioni varie).

L'importo posto a base di gara è pari ad € 515.250,00 + IVA così suddiviso:

PRESTAZIONI PRINCIPALI (CPV: 31711310-9, 72250000-2, 51212000-1)

- A. € 250.000,00 + IVA, per la sostituzione di n. 91 lettori esistenti, se compatibili con il sistema in essere o per la sostituzione di n. 112 lettori se non sono compatibili con il sistema in essere;
- B. € 50.000,00 + IVA, per la realizzazione n. 6 accessi, di cui uno destinato agli spettatori disabili, dedicati agli ingressi corporate con tornelli a mezza altezza (tripode), con la prerogativa che possano essere utilizzati per l'entrata e l'uscita del pubblico, presso la zona del carrabile della Tribuna Monte Mario (la fornitura, l'installazione e il relativo importo dei tornelli presso l'accesso corporate della Tribuna Monte Mario è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità);
- C. € 105.000,00 + IVA (€ 35.000,00 + IVA annui), quale importo a forfait relativo al servizio di manutenzione;

PRESTAZIONI SECONDARIE (CPV: 72250000-2)

- D. € 110.250,00 + IVA (€ 36.750,00 + IVA annui), quale importo massimo di spesa per la contabilizzazione del servizio di conduzione e presidio del sistema di controllo accessi, pari ad € 490,00 + IVA/evento per un numero massimo di n. 75 eventi all'anno.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

L'importo di cui alla precedente lettera D) non è impegnativo e vincolante per Coni Servizi in quanto frutto di una stima relativa agli eventi che presumibilmente si svolgeranno nelle aree oggetto d'appalto.

Coni Servizi non risponderà nei confronti dell'operatore economico affidatario in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno nonché del contratto d'appalto, dell'importo sopra indicato.

Per esigenze correlate allo svolgimento dell'attività lavorativa, Coni Servizi potrà richiedere l'esecuzione di eventuali prestazioni a richiesta e del servizio di conduzione e presidio del sistema di controllo accessi per eventi oltre i 75 annui previsti

L'importo massimo di spesa per la contabilizzazione di prestazioni a richiesta e del servizio di conduzione e presidio del sistema di controllo accessi per eventi oltre i 75 annui previsti, che verranno computati sulla base della tariffa oraria di € 45,00 + IVA (soggetta a ribasso), è pari ad € 150.000,00 + IVA (€ 50.000,00 + IVA annui).

L'importo sopra indicato non è impegnativo e vincolante per Coni Servizi in quanto frutto di una stima relativa agli eventi che presumibilmente si svolgeranno nelle aree oggetto d'appalto.

Coni Servizi non risponderà nei confronti dell'operatore economico affidatario in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno nonché del contratto d'appalto, dell'importo sopra indicato.

La durata del contratto in corso di esecuzione, per la parte delle prestazioni di cui alle precedenti lettere C), D) nonché per le prestazioni a richiesta sopra indicate, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 60.875,00, soggetto a ribasso d'asta. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e comprensivo della proroga tecnica, è pari ad € 726.125,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

- Importo posto a base di gara (soggetto a ribasso): € 515.250,00;
- Importo massimo di spesa per la contabilizzazione di prestazioni a richiesta e del servizio di conduzione e presidio del sistema di controllo accessi per eventi oltre i 75 annui previsti: € 150.000,00;
- Importo proroga: € 60.875,00.

La fornitura e l'installazione come da precedenti lettere A) e B) dovrà avvenire assicurando la continuità delle attività che si svolgono all'interno dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico e dovrà concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

La durata della manutenzione e conduzione come da precedenti lettere C) e D) è fissata in 36 mesi a partire dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

- Offerta tecnica: 80 punti
- Offerta economica: 20 punti.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
- Con riferimento al subappalto, è stato ammesso, per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali [cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 29 dicembre 2016, n. 1790; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20 novembre 2017, n. 11438; T.A.R. Piemonte, II, 17 gennaio 2018, n. 94.], il soccorso istruttorio nelle seguenti ipotesi:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.
- Sempre con riferimento al subappalto è stato previsto, secondo una interpretazione comunitariamente orientata, che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni [T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 17 maggio 2018, n. 1096].
- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
 - la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche qualora siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta, in quanto l'onere della costituzione prima della presentazione dell'offerta costituisce una limitazione che il giudice amministrativo ha già bocciato [cfr. T.A.R. Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; T.A.R. Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3].
 - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
 - il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].
- E' stata introdotta una clausola di favor che, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE non ancora costituito, Aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo, consente l'effettuazione del sopralluogo da parte:
 - di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
 - di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso purché munito della delega della mandataria/capofila
- E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- E' stato previsto che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:
 - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3,

del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a Coni Servizi;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti definitivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;
 - Coni Servizi valuterà i provvedimenti definitivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
 - Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

- E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazioni analoghe, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) Coni Servizi, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
- E' stato previsto che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto.

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti); di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- b) (Esclusivamente con riferimento alle prestazioni principali) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa;

Per settore di attività deve intendersi la fornitura di sistemi di controllo degli accessi.

Il requisito del fatturato specifico medio annuo è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale).

- c) (Esclusivamente con riferimento alle prestazioni principali) esecuzione, nell'ultimo triennio, di una prestazione analoga a quella oggetto di gara, riferita ad un unico contratto, di importo minimo pari a € 150.000,00, IVA esclusa.

Per prestazione analoga a quella oggetto di gara deve intendersi la fornitura (comprensiva di manutenzione) di sistemi di controllo degli accessi.

- d) Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Marketing e Sviluppo".


II DIRETTORE
Gennaro Ranieri